

ICP - Ravvedimento operoso per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità

Il contribuente che si accorge, preventivamente al controllo d'Ufficio, di non aver provveduto ad effettuare i versamenti richiesti nei termini previsti dalla legge, può **versare tardivamente il tributo** dovuto applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori con la procedura del "Ravvedimento Operoso".

Ravvedimento Operoso

07/01/2020 - Ravvedimento operoso Decreto Fiscale 2020.

Con la conversione in Legge del [Decreto Fiscale 2020](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento cosiddetto "lungo" cioè oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Cosa fare se:

- Nei casi di mancato, parziale o ritardato pagamento del tributo o di una rata è possibile
 - regolarizzazione **entro 14 giorni** dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
 - regolarizzazione **dal 15° giorno** dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
 - regolarizzazione **oltre il 30° giorno** dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
 - regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
 - regolarizzazione **oltre 1 anno** dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
 - regolarizzazione **oltre 2 anni** dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

- Nei casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.lg. 507/93 è possibile
 - Regolarizzazione degli errori o delle omissioni **entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore**: sanzioni ridotte al 11,11% per l'omessa e 5,56 % per l'infedele dichiarazione (pari ad 1/9 del minimo) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta;
 - Regolarizzazione degli errori o delle omissioni oltre **i 90 dalla data dell'omissione o dell'errore ed entro 1 anno dal medesimo termine**: sanzioni ridotte al 12,5% per l'omessa e 6,25 % per l'infedele dichiarazione (pari ad 1/8 del minimo) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta;
 - Regolarizzazione degli errori o delle omissioni oltre **1 anno dalla data dell'omissione o dell'errore ed entro 2 anni dal medesimo termine**: sanzioni ridotte al 14,29% per l'omessa e 7,14 % per l'infedele dichiarazione (pari ad 1/7 del minimo) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta;
 - Regolarizzazione degli errori o delle omissioni oltre **2 anno dalla data dell'omissione o dell'errore**: sanzioni ridotte al 16,67% per l'omessa e 8,33 % per l'infedele dichiarazione (pari ad 1/6 del minimo) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta.

Modalità di pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il **conto corrente postale dedicato**:

NUMERO CONTO: 001041903061

CODICE IBAN : IT54 0076 0112 7000 0104 1903 061

CODICE BIC: BPPIITRRXXX

INTESTATO : COMUNE DI PARMA DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E ICP SERV.TES.

Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata o non dichiarata.

- occorre calcolare l'imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa;
- calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa come indicato più sopra;

- calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza in cui doveva essere versata l'imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente:
 - 1,5% + 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014*;
 - 1,5% + 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015*;
 - 1,5% + 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016*;
 - 1,5% + 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017*;
 - 1,5% + 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018*;
 - 1,5% + 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019*;
 - 1,5% + 0,05% annuo dal 01/01/2020*.

(*) L'interesse legale è maggiorato dell'1,5% ai sensi del disposto dell'art. 24/bis del Regolamento generale delle Entrate Tributarie del Comune di Parma.